

GARANZIE FIDEIUSSORIE – CODICE APPALTI

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE TRA IL GARANTE E IL CONTRAENTE



- Giovanni Brambilla Pisoni (Munich RE)
- Raffaella Arscone (Reale Mutua)
- Paolo Della Torre (Sace BT)
- Fabrizio Montrasio (S2C)
- Elisabetta Ferri (S2C)
- Margherita Mariani (Swiss RE)
- Elena Agostinacchio (Vittoria)
- Sonia Marzattinocci (F.C.C.)
- Lorenzo Scofone (Studio legale Scofone)
- Niccolò Maria Mantero (Studio legale Scofone)

Schema tipo 1.1	GARANZIA	FIDEIUSSORIA
Scheda tecnica 1.1	PROVVISORIA	
	(Lavori, Servizi e Forniture)	
	(art. 93, comma 1, del D.lgs. 50/2016)	

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.1 di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del 19/1/2018 pubblicato sulla G.U. n. 83 del 10/4/2018

Garanzia fideiussoria n.		Garante (denominazione/direzione, dipendenza, agenzia, ecc., nonché estremi autorizzazione e numero iscrizione Albo/Registro/Elenco)		
Città	Via			CAP Prov.
C.F./P.IVA		PEC		
Contraente				
Città	Via			CAP Prov.
C.F./P.IVA		PEC		
Stazione appaltante				
Città	Via			CAP Prov.
C.F./P.IVA		PEC		
Gara d'appalto				Data presentazione offerta

Durata della garanzia: la durata prevista dal bando o dall'invito

Descrizione contratto

Importo posto a base di gara (€)				Somma garantita (€)
Impegno al rilascio:				
(barrare la scelta)	Si	No		

della garanzia di cui all'art. 103, comma 1, del Codice, ovvero, laddove previsto ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice, della garanzia per la risoluzione e della garanzia di buon adempimento di cui all'art. 104, comma 1, del Codice.

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Il Contraente

Il Garante

Emessa in _____ copie ad un solo effetto il _____

Ai soli fini del calcolo del premio la garanzia ha effetto dal al

PREMIO:

Premio netto	Accessori	Spese	Imposte	Premio totale
--------------	-----------	-------	---------	---------------

Tasso di premio base imponibile annuo per la cauzione definitiva:%

Tasso di premio base imponibile annuo per la cauzione per la risoluzione:%

Tasso di premio base imponibile annuo per la cauzione di buon adempimento:%

SCHEMA TIPO 1.1

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del 19/1/2018

pubblicato sulla G.U. n. 83 del 10/4/2018

GARANZIA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA

(Lavori, Servizi e Forniture)

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al pagamento degli importi dovuti dal Contraente per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara, indicata nella Scheda Tecnica, nonché al pagamento degli importi dovuti nei casi di escussione di cui all'art. 89, comma 1, quinto capoverso, del Codice.

In particolare, a termini dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione per fatto del Contraente o per l'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

La garanzia:

decorre dalla data di presentazione dell'offerta;

ha validità di 180 giorni a partire dalla data indicata alla lettera a), ovvero, la validità maggiore o minore richiesta nel bando o nell'invito;

viene svincolata dalla Stazione appaltante qualora il Contraente non risulti aggiudicatario della gara, entro 30 giorni dall'aggiudicazione ad altra impresa concorrente, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 9, del Codice);

cessa al momento della sottoscrizione del contratto da parte del Contraente qualora esso risulti aggiudicatario, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto (art. 93, comma 6, del Codice).

Qualora il bando o l'invito lo richiedano, il Garante si impegna a rinnovare la garanzia, per un ulteriore periodo di durata pari a quello indicato nel bando o nell'invito stesso, su richiesta della Stazione appaltante e purché tale richiesta pervenga al Garante entro il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 5, del Codice).

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai commi precedenti può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è pari al 2% dell'importo posto a base di gara, così come sancito dall'art. 93 comma 1, del Codice, salva diversa indicazione contenuta nel bando o nell'invito e formulata ai sensi dell'art. 93 comma 1, secondo e terzo periodo, del Codice.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice.

L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione dei motivi per i quali la Stazione appaltante attiva l'escussione.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod.civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod.civ..

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Impegno al rilascio della garanzia prevista dall'art. 103 del Codice o delle garanzie previste dall'art. 104 del Codice

Il Garante si impegna nei confronti del Contraente, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, a rilasciare, a seconda del caso,

la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103, comma 1, del Codice;

ovvero, laddove previste ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice,

la garanzia per la risoluzione e la garanzia di buon adempimento di cui all'art. 104, comma 1, del Codice;

qualora il Contraente risultasse aggiudicatario o affidatario.

Il presente articolo non si applica qualora nella Scheda Tecnica il Garante non abbia confermato l'assunzione del relativo impegno, né qualora il contraente sia uno dei soggetti indicati dall'art. 93, comma 8, secondo periodo, del Codice.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e le notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 8 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

PREMESSE

Premesso che:

- con la sottoscrizione della Scheda Tecnica [●] “Garanzia fideiussoria [●]”, parte integrante dello Schema Tipo [●] di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del 19/1/2018 pubblicato sulla G.U. n. 83 del 10/4/2018, il Garante ha costituito nell’interesse del Contraente ed in favore del Beneficiario la garanzia fideiussoria prevista dall’art. [●] del D.lgs. 50/2016 e succ. modd.;

La sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce accettazione espressa di tutte le condizioni contenute nello Schema Tipo;

tutto ciò premesso,

- Il Garante e il Contraente integrano - per quanto attiene ai rapporti tra essi - le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono:

(1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6)

- Il Garante è estraneo alle determinazioni del Contraente in sede di formulazione dell’offerta e non ne conosce il contenuto sino all’eventuale aggiudicazione / affidamento al Contraente;
- Il Contraente conosce, alla data di emissione della presente garanzia, la potenziale massima somma da garantire con le garanzie per l’esecuzione in ipotesi di aggiudicazione / affidamento ed è conseguentemente in grado di prefigurarsi quale delle diverse opzioni appresso convenute troverà in detto caso concreta applicazione.

(1.1)

SOGGETTI OBBLIGATI

– Qualora la presente polizza venga rilasciata nell'interesse di più soggetti obbligati anche se non espressamente indicati nella Scheda Tecnica, oppure per l'ipotesi nella quale terzi divengano titolari del negozio garantito per effetto di atti o fatti successivi alla stipula della polizza, tutti questi sono tenuti tra loro in solido verso il Garante per gli obblighi derivanti dalla polizza stessa, anche ai sensi dell'art. 103 comma 10 del D.lgs. 50/2016.

Il Contraente s'impegna a fornire al Garante, entro e non oltre 10 giorni dalla relativa conoscenza, qualsiasi documento necessario per la corretta identificazione dei soggetti obbligati.

È vietata la cessione della presente polizza senza preventivo benestare espresso del Garante.

(1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6)

– La garanzia è prestata in conformità alla previsione di cui all'art. 93 comma 1 penultima parte del D.lgs. 50/2016 e conseguentemente riguarda tutte le imprese partecipanti all'eventuale raggruppamento, ancorché non espressamente indicate nella Scheda Tecnica.

Qualora la garanzia sia prestata nell'interesse di raggruppamenti/consorzi non ancora costituiti, ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.lgs 50/2016 essa riguarda tutte le imprese che hanno sottoscritto l'offerta, ancorché non espressamente indicate nella Scheda Tecnica.

In tutti i casi, gli obblighi nascenti dalla presente polizza gravano su tutte le dette imprese in via tra loro solidale.

(1.1)

PREMIO

– Il Contraente all’atto della stipulazione della polizza ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione.

Sulla base di tale dichiarazione, fermo quanto disposto dall’art. 2 dello Schema Tipo [●] la garanzia, ai soli fini del calcolo del premio, ha durata iniziale e finale indicata nella tabella di liquidazione del premio contenuta nel frontespizio.

Il premio per tale periodo è unico e indivisibile ed è dovuto dal contraente in via anticipata.

In caso di minor durata, il premio pagato resterà integralmente acquisito dal garante.

In caso di maggior durata della garanzia è dovuto un premio di proroga con la periodicità indicata nella tabella di liquidazione del premio contenuta nel frontespizio e così fino al suo svincolo.

Il Contraente è tenuto al pagamento anticipato dei supplementi di premio per tali rinnovi nella misura indicata nella tabella di liquidazione del premio di rinnovo contenuta nel frontespizio.

(1.2; 1.3; 1.5; 1.6)

– Il Contraente, all’atto della stipulazione della polizza, è tenuto al pagamento in via anticipata ed in un’unica soluzione del premio che è integralmente e definitivamente acquisito alla Società a prescindere dalla effettiva durata della garanzia.

(1.1; 1.4)

[segue]

Qualora il bando o l’invito richiedano l’impegno del Garante a rinnovare la garanzia per un ulteriore periodo di durata pari a quello indicato nel bando o nell’invito stesso, su richiesta della Stazione Appaltante e purché tale richiesta pervenga al Garante entro il termine di efficacia della garanzia, per tale ipotesi il Garante è obbligato a rinnovare la garanzia e il Contraente all’atto della emissione dell’appendice di rinnovo della polizza è tenuto al pagamento in via anticipata ed in un’unica soluzione del premio di rinnovo che rimarrà definitivamente acquisito alla Società a prescindere dalla effettiva durata della garanzia.

(1.1)

LIBERAZIONE DALL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL PREMIO DI RINNOVO

– Il Contraente, per essere liberato dall'obbligo di pagamento del premio di rinnovo, deve consegnare alternativamente al Garante:

- a) Il certificato di collaudo positivo, il certificato di regolare esecuzione, **(1.2; 1.6)** il certificato di verifica di conformità o l'attestato di regolare esecuzione previsti dall'art. 2 lett. b) prima parte dello Schema Tipo; **(1.2)**
- b) Il certificato di ultimazione dei lavori **(1.3; 1.5);**
- c) l'originale della polizza di pertinenza del Beneficiario con attestazione di svincolo; **(1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6)**
- d) una dichiarazione rilasciata dal Beneficiario che liberi il Garante da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata. **(1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6)**

La liberazione dall'obbligo di pagamento del premio di rinnovo decorrerà dal momento della ricezione da parte del Garante dei documenti qui previsti sub [●],[●] e [●].

Nel caso in cui il Contraente consegni al Garante il certificato di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture, lo stesso sarà liberato dall'obbligo di pagamento del premio decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione risultante dal relativo certificato. **(1.2; 1.6)**

Nel caso in cui il Contraente consegni al Garante il certificato di riaffidamento dei lavori, lo stesso sarà liberato dall'obbligo di pagamento del premio decorsi 3 mesi dalla data dal relativo certificato. **(1.5)**

In nessun caso ai documenti qui previsti potrà essere attribuita efficacia retroattiva e quindi la liberazione del Contraente decorrerà dalla prima scadenza di rinnovo successiva alla consegna, fatta salva l'eventuale escussione della garanzia. **(1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6)**

È in ogni caso fatta salva la previsione di cui all'art. 1 terzultimo, penultimo ed ultimo comma dello Schema Tipo ed il Contraente sarà liberato dall'obbligo di pagamento decorsi 6 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che accerti o meno la violazione degli impegni assunti con il protocollo di legalità. **(1.2; 1.6)**

IMPEGNO AL RILASCIO DELLE GARANZIE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO / OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE O AFFIDAMENTO

– Fatta salva l'ipotesi di cui all'art. [●] che [segue o precede – manleva], le parti danno atto che l'impegno del Garante al rilascio delle garanzie di cui agli artt. 103 o 104 del D.lgs. 50/2016, se confermato nella Scheda Tecnica, avrà efficacia e validità fino alla cessazione definitiva degli effetti della presente polizza provvisoria e si estinguerà in modo automatico contestualmente alla sua cessazione, liberazione o estinzione.

In caso di aggiudicazione e fatta salva l'ipotesi di cui all'art. [●] che [segue o precede – manleva], il Contraente si impegna a fornire, contestualmente alla comunicazione di cui all'art. [●] ultimo comma che [segue o precede – obblighi di documentazione], tutti i dati necessari per la predisposizione delle garanzie di cui agli artt. 103 o 104 del D.lgs. 50/2016.

(1.1)

PREVENTIVA CONVENZIONE DEL TASSO DI PREMIO PER LE GARANZIE DI CUI AGLI ARTT. 103 O 104 DEL D.LGS. 50/2016

– Per l'ipotesi in cui il Contraente sia risultato aggiudicatario/affidatario ed il Garante sia tenuto al rilascio delle garanzie per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 o 104 del D.lgs. 50/2016, le parti convengono che il tasso di premio base imponibile annuo per ciascuna delle predette garanzie è quello indicato in calce alla Scheda Tecnica.

Unicamente in ipotesi di garanzia di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016, il tasso di premio base imponibile annuo varierà in ragione del variare della somma massima garantita per effetto dei ribassi offerti superiori al [●]% nei termini che seguono:

- i) ribasso da [●]% fino al [●]% - incremento del tasso del [●]%
- ii) ribasso da [●]% fino al [●]% - incremento del tasso del [●]%
- iii) ribasso superiore al [●]% - incremento del tasso del [●]%

La disciplina di cui sopra si applica altresì all'ipotesi in cui il Contraente, in assenza di impegno del Garante ad emettere le garanzie per l'esecuzione nei termini di cui all'art. [●] che [segue o precede – manleva], richieda comunque al Garante l'emissione di dette garanzie ed il Garante vi acconsenta.

(1.1)

MANLEVA DALL'IMPEGNO AL RILASCIO DELLE GARANZIE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER IL CASO DI CONTRAENTE MICROIMPRESA, PICCOLA O MEDIA IMPRESA

– Le parti danno atto che, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 ultimo comma ultima parte dello Schema Tipo 1.1, qualora il Contraente rientri nelle categorie di cui all'art. 93 comma 8 ultima parte del D.lgs. 50/2016 l'impegno al rilascio delle garanzie di cui agli artt. 103 o 104 del D.lgs. 50/2016 si intenderà come non assunto dal Garante e ciò anche qualora venisse barrata positivamente la relativa casella nella Scheda Tecnica e completata la relativa indicazione del tasso premio base imponibile annuo.

Per tale ipotesi quindi il Contraente dichiara espressamente che, nonostante quanto possa risultare al contrario dalla Scheda Tecnica, il Garante non è comunque tenuto all'emissione delle garanzie di cui agli artt. 103 o 104 del D.lgs. 50/2016 e dichiara di liberare il Garante stesso da ogni obbligo al riguardo, rinunciando fin d'ora a qualsivoglia pretesa.

(1.1)

LIBERAZIONE DELLA GARANZIA

Art. [●] – Liberazione della garanzia / obbligo di versamento del massimale in via anticipata – Il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione dagli obblighi di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento immediato di un importo pari alla somma massima [effettivamente] garantita nel caso in cui si verifichi, nei confronti del Contraente o di anche uno solo dei coobbligati, uno dei seguenti eventi:

- a) chiamata in garanzia da parte del Beneficiario o di altri Enti Garantiti dal Garante, anche per altre polizze stipulate nell'interesse del Contraente;
- b) protesti, sequestri cautelari, ingiunzioni di pagamento, pignoramenti immobiliari o mobiliari, iscrizioni di ipoteche giudiziali su immobili di proprietà e qualunque altra manifestazione esterna del possibile stato di insolvenza;
- c) inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori volta a realizzare un accordo di risanamento/ristrutturazione/dilazione del debito o la sua definizione concordataria in qualunque forma prevista (stragiudiziale o giudiziale);
- d) significativo peggioramento della situazione economico/patrimoniale del contraente;
- e) sequestri penali, commissariamento o nomina di amministratore giudiziario;
- f) liquidazione, trasformazione, cessazione dell'attività, cessione/affitto di un ramo d'azienda;
- g) modifica, senza preventiva comunicazione al Garante e sua accettazione, dell'assetto esistente all'atto della sottoscrizione della presente polizza;

LIBERAZIONE DELLA GARANZIA

- h) modifica di un cambio di controllo, senza preventiva comunicazione al Garante e sua accettazione;
- i) trasferimento della sede legale in un paese extraeuropeo senza preventiva comunicazione al Garante e sua accettazione;
- j) mancato esatto pagamento dei premi riferiti alla presente polizza o ad altre polizze stipulate con il Garante;
- k) mancata liberazione del Garante decorsi [●] mesi dalla ricezione da parte del Contraente della comunicazione del recesso del Garante esercitato ai sensi del successivo Art. [● – recesso]; **(1.2; 1.3; 1.5; 1.6)**
- l) inadempienza in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante in esecuzione di altre polizze fideiussorie;
- m) ritardo nell'esecuzione o sospensione della prestazione garantita non concordata con il Beneficiario o da quest'ultimo non avallata, escluse le cause di forza maggiore; **(1.2; 1.3; 1.5; 1.6)**
- n) mancato e/o ritardato pagamento, di dipendenti, fornitori o enti previdenziali e di assistenza; **(1.2; 1.3; 1.5; 1.6)**
- o) mancata osservanza di norme e prescrizione dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela protezione, assicurazione e sicurezza dei lavoratori addetti alla esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio; **(1.2; 1.3; 1.5; 1.6)**

LIBERAZIONE DELLA GARANZIA

- p) mancato puntuale adempimento agli obblighi di informativa, controllo ed ispezione di cui al successivo art. [● – informativa e controllo];
- q) mancata osservanza da parte del Contraente di ordini, intimazioni, raccomandazioni o ogni altro atto del Beneficiario avente efficacia vincolante tale da costituire inadempimento alle obbligazioni garantite;
- r) violazione da parte del Contraente delle norme di settore o convenzionali riguardanti il rapporto principale garantito;
- s) rescissione o risoluzione, di un contratto di appalto o fornitura di beni o servizi in essere con la Pubblica Amministrazione per fatto ad essi imputabile;
- t) perdita dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, mancato rinnovo o perdita delle certificazioni di qualità di cui all'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016;
- u) verificarsi di un danno ambientale che sia riconducibile, anche indirettamente, al Contraente;
- v) violazione e/o avvio di un procedimento inerente la violazione da parte del Contraente degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità presente nei documenti di gara; **(1.1; 1.2; 1.3; 1.5; 1.6)**;
- w) scoperta/denuncia di vizi o difformità dell'opera o del servizio prestato successivamente all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità; **(1.4)**
- x) tutte le ipotesi previste dall'art. 1953 c.c.;

LIBERAZIONE DELLA GARANZIA

L'obbligo di versamento è convenuto a semplice richiesta e senza eccezione alcuna e verrà adempiuto dal Contraente e dai coobbligati entro dieci giorni dalla semplice richiesta scritta da parte del Garante.

Il versamento del massimale, solo se accettato dal Garante, potrà anche essere effettuato per il tramite di cessione pro solvendo dei crediti vantati dal Contraente o da uno dei coobbligati nei confronti del Beneficiario o di altri terzi, a condizione che tali crediti siano certi, liquidi ed esigibili entro e non oltre 30 giorni dal perfezionamento della cessione. Il contraente rinuncia ad ogni eccezione o contestazione in ordine alla valutazione del Garante di accettare o meno tale modalità di versamento del massimale in via anticipata.

DISCIPLINA DELLE SOMME VERSATE

– Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite dal Garante a garanzia del regresso, sino a che il Garante non venga liberato da ogni obbligazione dipendente dalla presente polizza fideiussoria.

Il Garante è altresì irrevocabilmente autorizzato ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della polizza, sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo dovuto a termini di polizza, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati.

Il Contraente ed i coobbligati rinunciano sin d'ora ad opporre ogni eccezione all'impiego delle somme.

Verificatasi la liberazione e/o l'estinzione della garanzia, il Garante restituirà al soggetto solvente le somme eventualmente residue, maggiorate degli interessi legali su detto importo dalla data di versamento a quella dell'avvenuta restituzione. **(1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6)**

DISCIPLINA DELLE SOMME VERSATE

[Segue per **1.2**]

Per l'ipotesi in cui il Garante abbia emesso nell'interesse del Contraente anche la garanzia di cui allo Schema Tipo e Scheda Tecnica 1.3 prevista dall'art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016, il Garante potrà utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate anche per ottenere la liberazione di tale polizza ovvero per eseguire il pagamento dell'indennizzo dovuto in caso di escussione della stessa.

Il Contraente ed i coobbligati rinunciano sin d'ora ad opporre ogni eccezione all'impiego delle somme.

Verificatasi la liberazione e/o l'estinzione della garanzia, nonché verificata la liberazione e/o l'estinzione della garanzia prevista dall'art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016 ove rilasciata dal Garante, il Garante restituirà al soggetto solvente le somme eventualmente residue, maggiorate degli interessi legali su detto importo dalla data di versamento a quella dell'avvenuta restituzione.

DISCIPLINA DELLE SOMME VERSATE

[Segue per **1.5**]

Per l'ipotesi in cui il Garante abbia emesso nell'interesse del Contraente anche la garanzia di cui allo Schema Tipo e Scheda Tecnica 1.3 prevista dall'art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016 e/o la garanzia di cui allo Schema Tipo e Scheda Tecnica 1.6 prevista dall'art. 104 comma 1 del D.lgs. 50/2016 il Garante potrà utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate anche per ottenere la liberazione di tali polizze ovvero per eseguire il pagamento dell'indennizzo dovuto in caso di escussione delle stesse.

Il Contraente ed i coobbligati rinunciano sin d'ora ad opporre ogni eccezione all'impiego delle somme.

Verificatasi la liberazione e/o l'estinzione della garanzia, nonché verificata la liberazione e/o l'estinzione della garanzia prevista dall'art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016 e della garanzia prevista dall'art. 104 comma 1 del D.lgs. 50/2016 di cui allo Schema Tipo e Scheda Tecnica 1.6, ove rilasciata dal Garante, il Garante restituirà al soggetto solvente le somme eventualmente residue, maggiorate degli interessi legali su detto importo dalla data di versamento a quella dell'avvenuta restituzione.

DISCIPLINA DELLE SOMME VERSATE

[Segue per **1.6**]

Per l'ipotesi in cui il Garante abbia emesso nell'interesse del Contraente anche la garanzia di cui allo Schema Tipo e Scheda Tecnica 1.3 prevista dall'art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016 e/o la garanzia di cui allo Schema Tipo e Scheda Tecnica 1.5 prevista dall'art. 104 comma 1 del D.lgs. 50/2016 il Garante potrà utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate anche per ottenere la liberazione di tali polizze ovvero per eseguire il pagamento dell'indennizzo dovuto in caso di escussione delle stesse.

Il Contraente ed i coobbligati rinunciano sin d'ora ad opporre ogni eccezione all'impiego delle somme.

Verificatasi la liberazione e/o l'estinzione della garanzia, nonché verificata la liberazione e/o l'estinzione della garanzia prevista dall'art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016 e della garanzia prevista dall'art. 104 comma 1 del D.lgs. 50/2016 di cui allo Schema Tipo e Scheda Tecnica 1.5, ove rilasciata dal Garante, il Garante restituirà al soggetto solvente le somme eventualmente residue, maggiorate degli interessi legali su detto importo dalla data di versamento a quella dell'avvenuta restituzione.

ESCUSSIONE DELLA POLIZZA - REGRESSO

– **Escussione della polizza e condotta a seguito dell'escussione** – Ricevuta la richiesta di pagamento da parte del Beneficiario ai sensi dell'art. 4 dello Schema Tipo, il Contraente si impegna ad adempiere alla pretesa del Beneficiario, ogni eccezione rimossa, nel termine da questi indicato al Garante e a darne tempestiva comunicazione al Garante stesso.

Qualora il Contraente ritenga abusiva o contraria a buona fede la richiesta del Beneficiario, è tenuto a trasmettere al Garante prova liquida ed evidente di tale abusività entro e non oltre il termine indicato per l'adempimento.

Il Garante è in ogni caso libero di valutare in autonomia la pretesa del Beneficiario, prima di dare corso al pagamento, eventualmente anche alla luce della prova fornita dal Contraente, il quale rinuncia ad ogni eccezione o contestazione in ordine a tale valutazione.

ESCUSSIONE DELLA POLIZZA - REGRESSO

– **Regresso** – Il Contraente si riconosce sin d’ora debitore del Garante per ogni somma da questo versata in forza della presente polizza ed è pertanto tenuto a rimborsare tali somme al Garante entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta, ogni eccezione rimossa.

Il Contraente rinuncia irrevocabilmente e definitivamente ad opporre qualsivoglia eccezione alla richiesta di pagamento ovvero a contestare in ogni modo l’avvenuto pagamento da parte del Garante, dando atto che l’obbligo di rimborso è convenuto a semplice richiesta scritta e con rinuncia ad ogni e qualsivoglia eccezione.

Il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari al saggio previsto dal D.lgs. 231/2002 e succ. modd. e decorrerà automaticamente trascorsi 15 giorni dalla richiesta di pagamento inoltrata dal Garante al Contraente.

(1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6)

SURROGA

– In caso pagamento da parte del Garante, lo stesso è surrogato al Beneficiario, nei limiti delle somme pagate, in tutti i diritti, ragioni e azioni verso il Contraente, loro successori e aventi causa a qualsiasi titolo nonché verso tutti i soggetti obbligati e comunque responsabili dell'adempimento delle obbligazioni garantite, anche ai sensi dell'art. 103 comma 10 del D.lgs. 50/2016.

(1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6)

RINUNCIA ALLE AZIONI

– Il Contraente rinuncia sin d’ora a proporre qualsiasi azione cautelare volta ad inibire l’azione di regresso da parte del Garante, ovvero ad evitare o posticipare il pagamento al Garante di quanto dovuto in forza degli artt. [● – versamento massimale] e [● – regresso] che precedono.

(1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6)

FACOLTÀ PER IL CONTRAENTE DI RECEDERE DALLA POLIZZA

– Il Contraente ha la facoltà di recedere dalla polizza, dandone avviso al Garante nelle forme di cui al successivo art. [● – forma delle comunicazioni].

Il recesso sarà efficace unicamente dal momento in cui verrà provata al Garante l'integrale liberazione della Compagnia da parte del Beneficiario dagli obblighi derivanti dalla presente polizza. I premi versati resteranno in ogni caso integralmente acquisiti al Garante.

(1.2; 1.3; 1.5; 1.6)

FACOLTÀ PER IL GARANTE DI RECEDERE DALLA POLIZZA

– il Contraente riconosce irrevocabilmente al Garante la facoltà di recedere unilateralmente dagli obblighi derivanti dalla presente polizza.

Tale facoltà non potrà essere esercitata prima che siano decorsi [●] mesi dalla data di emissione della polizza.

Il Garante comunicherà al Contraente nelle forme di cui all'art. [● – forma delle comunicazioni] il recesso senza obbligo di dover fornire alcuna motivazione circa l'avvenuto esercizio della facoltà di recesso.

Il Contraente rinuncia irrevocabilmente a sollevare qualsivoglia eccezione e/o contestazione nei confronti del Garante con riferimento all'esercizio del recesso. L'avvenuta comunicazione del recesso determina l'obbligo per il Contraente, da eseguirsi entro [●] mesi dalla data di ricezione, a conseguire dal Beneficiario la liberazione della polizza (eventualmente anche attraverso la sua sostituzione con altra garanzia emessa da soggetto abilitato al rilascio) ed a documentare al Garante l'avvenuto svincolo della polizza.

FACOLTÀ PER IL GARANTE DI RECEDERE DALLA POLIZZA

Il Garante, in ipotesi di mancata liberazione della polizza, decorsi [●] mesi dalla data di ricezione da parte del Contraente della comunicazione di recesso, potrà pretendere dal Contraente e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, una somma pari all'effettivo massimale di polizza che sarà utilizzata secondo il disposto del medesimo art. [● – disciplina delle somme] che precede.

L'esercizio del recesso non comporta la prestazione di alcun corrispettivo in favore del Contraente.

Il Garante restituirà il premio netto ricevuto per la parte non usufruita ovvero per il periodo successivo all'avvenuta liberazione dalla polizza o al versamento della somma prevista all'art. [● – versamento dei massimali] che precede.

(1.2; 1.3; 1.5; 1.6)

CESSIONE CONVENZIONALE DELL'AZIONE DI RIPETIZIONE

– Fermo restando quanto previsto [dall'art. 104 comma 10 del D.lgs. 50/2016 – per tutte tranne 1.3] **e dall'art. 4 ultimo paragrafo dello Schema Tipo**, il Contraente cede sin da ora irrevocabilmente al Garante il diritto di agire in ripetizione verso il Beneficiario ove le somme pagate dal Garante stesso in forza della presente polizza risultassero totalmente o parzialmente non dovute in dipendenza del rapporto principale cui accede la garanzia. Tale cessione ed il suo eventuale azionamento da parte del Garante non incidono in alcun modo sul diritto di regresso del Garante come sopra convenuto, che rimane inalterato.

L'azionamento da parte del Garante dell'azione di ripetizione nei confronti del Beneficiario comporta il divieto del Contraente di agire a qualsiasi titolo verso il Beneficiario per il recupero delle somme versate dal Garante salvo che il Contraente non abbia provveduto al rimborso di tutto quanto dovuto al Garante.

Una volta che il Contraente avrà provveduto a rimborsare al Garante le somme da esso eventualmente pagate in forza della presente polizza, la cessione qui prevista dovrà intendersi automaticamente risolta e il Garante farà quanto in proprio potere, se richiesto dal Contraente, per consentire la sostituzione del Contraente nelle azioni eventualmente intraprese sulla base della presente cessione.

Il Garante non è comunque obbligato ad avvalersi della presente cessione, né è responsabile per l'eventuale esito delle azioni da lui intraprese e per la loro continuazione.

(1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6)

OBBLIGHI DI DOCUMENTAZIONE, INFORMATIVA E COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA PROCEDURA DI GARA

– **Obblighi di documentazione ed informativa** – Il Contraente si impegna a fornire al Garante, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della richiesta, ogni documento, atto o informazione relativi al rapporto principale garantito.

Il Contraente, entro 30 giorni dalla sua approvazione, è tenuto a trasmettere al Garante copia del proprio bilancio annuale.

Il Contraente è altresì tenuto a relazionare ogni sei mesi il Garante in ordine allo svolgimento del rapporto garantito, al rispetto delle scadenze contrattuali e del piano economico finanziario.

Il Contraente è tenuto a comunicare tempestivamente al Garante ogni fatto o atto rilevante ai fini del rapporto garantito e della polizza fideiussoria.

Il Contraente riconosce poi al Garante la facoltà di:

- richiedere in ogni momento informazioni sullo stato dell'obbligazione garantita, che saranno tempestivamente fornite nelle modalità di cui al primo comma;
- richiedere ad enti previdenziali o di assistenza idonea documentazione volta a comprovare il regolare adempimento degli obblighi contributivi da parte del Contraente;

OBBLIGHI DI DOCUMENTAZIONE, INFORMATIVA E COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA PROCEDURA DI GARA

- richiedere al Beneficiario ogni informazione, atto o documento ritenuto utile per la valutazione dello stato del rapporto principale garantito;
- effettuare, tramite i propri tecnici o incaricati, ispezioni, accessi e controlli presso il Contraente: tali ispezioni verranno effettuate con un preavviso di [●] giorni e in modo tale da ostacolare il meno possibile l'attività del Contraente.

Il Contraente si impegna altresì a fornire al Garante, entro e non oltre [●] giorni dalla ricezione della richiesta, ogni documento, atto, informazione relativo alla propria situazione patrimoniale, finanziaria e fiscale (a titolo esemplificativo ma non limitativo: bilancio, relazioni periodiche, estratto dei carichi fiscali pendenti, estratto del cassetto fiscale).

Il reiterato mancato adempimento da parte del Contraente agli obblighi derivanti dal presente articolo comporta il diritto del Garante di pretendere dal Contraente e dai suoi coobbligati, ai sensi e nelle forme di cui all'Art. [● – versamento massimali], anche con azione giudiziale, una somma pari all'effettivo massimale di polizza.

(1.2; 1.3; 1.5; 1.6)

OBBLIGHI DI DOCUMENTAZIONE, INFORMATIVA E COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA PROCEDURA DI GARA

– **Obblighi di documentazione ed informativa / obbligo di comunicazione dell'esito della procedura di gara** – Il Contraente si impegna ad informare il Garante immediatamente per iscritto non appena venga a conoscenza del verificarsi di un possibile evento pregiudizievole nonché di uno degli eventi previsti all'art. [● – versamento massimali] che precede.

Il Contraente si impegna inoltre a comunicare qualunque controversia possa sorgere con il Beneficiario ed a tenere costantemente informato il Garante in relazione all'evolversi del contenzioso, autorizzando altresì il Garante a conseguire tutte le notizie tecniche, copia degli atti e quanto necessario per poter valutare il contenzioso.

Nel caso venga richiesto dal Beneficiario, ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016, di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell'offerta se questa appare anormalmente bassa, il Contraente è obbligato ad inoltrare le giustificazioni fornite anche al Garante entro il termine imposto dal Beneficiario.

Il Contraente è altresì tenuto a segnalare al Garante l'esito della procedura di gara cui si riferisce la polizza entro [●] giorni dalla sua comunicazione unitamente alla classifica integrale.

(1.1)

ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ DEL GARANTE PER MANCATA ACCETTAZIONE DELLA POLIZZA

– Il Garante ha predisposto la Scheda Tecnica sulla scorta dei dati forniti dal Contraente. Il Contraente è tenuto, prima del suo deposito, a controllarne la completezza e conformità al bando/invito/lettera di aggiudicazione/contratto/certificato di collaudo/regolare esecuzione/verifica di conformità, ed a quanto previsto dal Beneficiario ed a richiedere al Garante le integrazioni o modifiche che riterrà necessarie.

L'eventuale mancata accettazione della polizza ed i provvedimenti conseguenti non possono costituire responsabilità alcuna a carico del Garante.

(1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6)

FORO COMPETENTE

– Fermo quanto previsto dall'art. [● – Foro] dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro colà previsto è competente anche, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante o dove ha sede o residenza il Contraente o uno dei Coobbligati.

(1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6)

FORMA DELLE COMUNICAZIONI

– Nei soli rapporti tra Garante e Contraente ogni informazione, notificazione o comunicazione formulata in esecuzione degli obblighi assunti con la presente polizza, dovrà essere eseguita esclusivamente ed unicamente a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Ogni comunicazione eseguita in una forma o ad un indirizzo differenti da quanto sopra sarà priva di efficacia alcuna e s'intenderà come non effettuata.

Solo in caso di comprovata indisponibilità tecnica di uno degli indirizzi, le comunicazioni potranno avvenire anche a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale del Contraente e la Direzione del Garante.

(1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6)